

« LIBRI AD »

1. — *Libri ad* è intestazione frequente di opere giurisprudenziali romane¹. Quando l'*ad* è seguito dall'indicazione di un testo normativo (editto, legge, senatoconsulto e via dicendo), nessun dubbio che si tratti di opere di commento a quel testo². Quando l'*ad* è seguito dal nome di una persona, sorge il problema, sopra tutto ove questa persona non sia o non risulti essere un precedente giurista³, se si tratti di opere « dedicate », anziché di commentari⁴. Le singole questioni sorte a questo proposito sono troppo note, per dover essere ricordate⁵.

La legittimità del quesito circa il carattere eventualmente dedicatorio dei *libri ad* fu contestata dallo Schulz, nella sua *History*, in quanto non sarebbe documentato dalle fonti alcun caso di dedica⁶. Ma dall'edizione postuma del manoscritto tedesco dell'opera apprendiamo che l'attentissimo autore postillò questa sua prima affermazione con le seguenti parole: « Falsch: D. 14.3.5.1, 50.16.234.2. Aber *ad Brutum* heisst wohl *ad opus quoddam Bruti* und *ad Atticum* in einem Brief »⁷. Strana, contraddittoria postilla, composta di una negazione del primo insegnamento, subito seguita da una giustificazione del medesimo, quindi dalla sua

* In *Synt. Arangio-Ruiz* (1964) 768 ss.

¹ Per un elenco completo, non vi è che da rinviare a LENEL, *Pal. passim*.

² Ampiamente, sul punto, SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft* (1961) 225 ss., special. 229 ss.

³ A maggior ragione nell'ipotesi delle *Pauli sententiae ad filium* (cfr. KRÜGER, *Coll.* 2.45; SCHULZ [nt. 2] 214 nt. 1), in cui il carattere dedicatorio dell'opera è addirittura ovvio. V. *infra* nt. 9.

⁴ Parlo di « commentari » in senso generico, cioè nel senso di opere che comunque abbiano preso spunto dal contenuto e dall'ordine delle materie di opere giurisprudenziali precedenti. *Amplius*, sul punto, SCHULZ (nt. 2) 252 ss.

⁵ Per i libri di Giuliano *ad Minicium* e *ad Urseium Ferocem*, cfr., particolarmente, GUARINO, *Salvius Iulianus* (1945) 36, 48. Per i libri *ad Vitellium* di Sabino, cfr., da ultimo, GUARINO, « *Ad Vitellium* », in *BIDR.* 66 (1963) 1 ss.

⁶ SCHULZ, *History of Roman Legal Science* (1946) 210 e nt. 5.

⁷ SCHULZ (nt. 2) 261 nt. 7.

riconferma: essa fu scritta, forse, in due tempi⁸. Comunque, la postilla autorizza a porsi il quesito circa il preciso valore delle citazioni contenute nei due frammenti indicati dallo Schulz⁹.

2. — Cominciamo con:

D. 14.3.5.1 (Ulp. 28 ed.): *Nam et Servius libro primo ad Brutum ait, si quid cum insulario gestum sit vel eo, quem quis aedificio praeposuit vel frumento coemendo, in solidum eum teneri.*

Ai nostri fini conta che Servio affermò qualcosa *libro primo ad Brutum*¹⁰. Si è sempre creduto che l'opera di Servio fosse *ad Brutum* perché dedicata a questo giurista¹¹. È plausibile la tesi che si trattasse, invece, di opera di commento ad una precedente trattazione di Bruto?

Riterrei di no. Per quel che sappiamo, i *libri ad Brutum* di Servio Sulpicio Rufo sono relativi all'editto pretorio¹²; lo conferma la citazione di Ulpiano *ad edictum*, lo conforta il contenuto del passo in esame, relativo all'*actio institoria*¹³. Invece, Bruto scrisse *libri tres de iure civili*¹⁴, presumibilmente alieni dai problemi dell'*actio institoria*. Né è a supporre che Bruto abbia potuto scrivere anche *libri ad edictum*, poi ripubblicati con note di Servio, perché risulta cosa ben diversa da:

D. 1.2.2.44 (Pomp. *l.s. enchir.*): *Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit.*

L'opera di Servio fu, dunque, l'unico precedente di quella di Ofilio (il quale *de iurisdictione... edictum praetorum primus diligenter com-*

⁸ O la difesa della prima interpretazione (« Aber *ad Brutum* heisst *rell.* ») appartiene agli editori del manoscritto tedesco? Stando alla posizione delle virgolette di chiusura, sembrerebbe di no.

⁹ Lasciamo deliberatamente da parte la questione delle *Pauli sent. ad filium*, opera probabilmente apocrita e di confezione postclassica (v. *retro* nt. 3).

¹⁰ Il passo riguarda l'*actio institoria* ed è addotto da Ulpiano per giustificare l'ampia accezione dell'*institor*: « *cuiuscumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur* » (cfr. D. 14.3.5 pr.). Probabile glossema postclassico, a mio avviso, « *vel frumento coemendo* » (che c'entra?). *Insularius* non può avere il senso generico di abitante o di locatario dell'edificio, perché è discutibile che l'esercizio dell'*actio institoria* contro il *dominus* fosse giustificato anche dai *gesta* di un semplice occupante o inquilino. Forse *insularius* indica lo schiavo preposto usualmente all'amministrazione dell'edificio (cfr. HEUMANN-SECKEL, *shv.*), mentre la frase che segue (« *vel eo rell.* ») indica l'ipotesi meno usuale di altri *praepositi* in istato di libertà.

¹¹ Cfr. BREMER, *Iurispr. antehadr.* 1 (1894) 230 s.

¹² Cfr. LENEL, *Pal.* 2.322 nt. 4.

¹³ V. *retro* nt. 10.

¹⁴ Cfr. Pomp. *enchir.* D. 1.2.2.39; Gell. 17.7.3. V. anche LENEL, *Pal.* 1.78.

posuit)¹⁵. Commento ad un'opera edittale di Bruto non poté, evidentemente, essere. Fu opera dedicata a Bruto, allo scopo, indicato dal sottotitolo¹⁶, di integrare la trattazione civilistica di Bruto con brevi richiami alla disciplina edittale.

3. — Per la citazione di « *Ofilius ad Atticum* » l'alternativa del commentario non è configurabile, perché nessuno può negare che Attico certamente non fu un giurista¹⁷, né alcuno è autorizzato a supporre che sia esistito un altro Attico giureconsulto.

D. 50.16.234.2 (Gai. 2 XII tab.): *Verbum « vivere » quidam putant ad cibum pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his enim vivere neminem posse.*

L'ipotesi che il parere di Ofilio, quale che esso sia stato¹⁸, fosse espresso in una lettera ad Attico¹⁹ sfiora i confini dell'assurdo. Ofilio fu contemporaneo di Attico, d'accordo. Ma ben difficilmente di questa sua lettera avrebbe avuto nozione Gaio, due secoli dopo, salvo che essa non fosse stata a suo tempo pubblicata. Posto, quindi, che Ofilio, o chi per lui, avesse edito una sua raccolta di lettere *ad Atticum*, come altrimenti qualificare questa raccolta, trattandosi di lettere provenienti da un giurista e indirizzate ad un laico, se non come un'opera giuridica « dedicata » *ad Atticum*?

Molto più credibile è che Ofilio, lettere a parte, abbia dedicato all'influente amico Attico una sua trattazione, di argomento e di ampiezza imprecisabili²⁰.

4. — Le conclusioni ora raggiunte non agevolano la soluzione del vecchio problema dei libri di Sabino *ad Vitellium*. Anzi, la allontanano, in modo forse decisivo, dalle nostre attuali possibilità²¹.

¹⁵ Cfr. GUARINO, *SDR.*³ (1963) 291.

¹⁶ Cfr. Pomp. D. 1.2.2.44 cit.: « ... *libros ... ad edictum subscriptos ...* ». Non corretta sembra, pertanto, l'intestazione ricostruita dal Lenel (nt 12): *libri ad edictum (ad Brutum)*.

¹⁷ Si allude a T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone, i cui rapporti con Ofilio sono attestati da Cic. *ad Att.* 13.37.4. Cfr. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des röm. Rechts*² (1912) 69 e nt. 45.

¹⁸ Si tratta palesemente di una interpretazione di XII tab. 3.4; cfr. RICCOBONO, *Leges*² 33.

¹⁹ V. *retro* n. 1 e nt. 7.

²⁰ LENEL, *Pal.* 1.798 s. (cfr. particolarm. 798 nt. 3), ipotizza l'identità dell'opera *ad Atticum* con i *libri de legibus*, di cui parla Pomp. *enchir.* D. 1.2.2.44.

²¹ Sulla questione, da ultimo, GUARINO, « *Ad Vitellium* » (nt. 5) n. 7.

Come è noto, i *libri ad Vitellium* di Paolo hanno tutta l'aria di essere in realtà un commentario ai *libri ad Vitellium* di Sabino²². La mancanza di ogni notizia circa un Vitellius giurista pone, a sua volta, il quesito se i *libri* di Sabino siano stati anch'essi, a loro volta, un commentario ad opera giurisprudenziale precedente, o se invece essi siano una trattazione autonoma, dedicata da Sabino ad un suo contemporaneo Vitellio. Né è mancato chi, sul piano dell'ipotesi, ha creduto di poter identificare la persona onorata della dedica di Sabino²³.

Il problema, dicevamo, è, allo stato, insolubile²⁴. Tuttavia, mi si consenta di esporre in questa sede una considerazione, peraltro priva di valore obbiettivo, che ho deliberatamente taciuto altrove e che mi spinge a ritenere, nell'intimo, che un Vitellio giurista sia esistito e che i *libri ad Vitellium* di Sabino fossero appunto un'opera di commento all'opera sua. Non ho difficoltà ad ammettere che Paolo abbia intitolato, per breviloquenza, *libri ad Vitellium* quelli che erano in realtà i *libri ad Sabinum ad Vitellium*. Ma avrebbe Paolo adottato questo titolo abbreviato, se avesse saputo (ed era certamente in condizione di saperlo, all'epoca sua) che i *libri ad Vitellium* di Sabino non erano essi stessi un commentario a Vitellio, ma un'opera dedicata ad un Vitellio amico? Penso di no. Penso ch'egli avrebbe evitato di creare l'equivoco di un commentario, sia pure indiretto, ad un Vitellio, che non era giurista e che non aveva scritto opere di diritto.

Ma questa è logica. « Un personaggio celeberrimo di Edgardo Poe affermava la possibilità di dedurre a rigor di logica qualunque fatto ignoto, perfino il nome che Achille portava quando in vesti muliebri filava fra le ancelle di Onfale. Può darsi: ma occorrono, se mai, ben altri strumenti da quelli di cui dispone il giurista »²⁵.

²² GUARINO (nt. 21) nt. 104.

²³ Si tratterebbe di P. Vitellius, *procurator rerum Augusti*, avo dell'imperatore Vitellio: BREMER (nt. 11) 375 ss.; DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei « libri ad Vitellium » di Masurio Sabino* (1899). *Contra*, per tutti, SCHULZ (nt. 2) 261 e nt. 7.

²⁴ GUARINO (nt. 21) n. 7.

²⁵ ARANGIO-RUIZ, *Parerga, Note papirologiche ed epigrafiche* (1945) VII.